



DISEGNO DI LEGGE A.S. 717

**(CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECDRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, recante
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE)**

Emendamenti ulteriori

Roma, 30 luglio 2018

ARTICOLO 1

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2. bis: “All’articolo 40 del decreto legge n.50/17, comma 1, le parole “nell’anno 2016” sono sostituite dalle parole “nell’anno 2016 e 2017”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a prorogare la disciplina derogatoria rispetto alle sanzioni previste per gli enti locali che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica nel 2016, anche con riferimento all’anno 2017. Ciò si rende necessario anche per quest’anno, non essendo venute meno le ben note criticità di carattere finanziario delle Province e soprattutto anche per non vanificare le opportunità relative alla riorganizzazione degli enti a seguito dello sblocco del turn over anche per questa tipologia di enti, dopo oltre 5 anni di blocco totale.

Precisando che il legislatore ha consentito per l’anno 2017 l’applicazione dell’avanzo in fase previsionale (fattispecie che aggrava il saldo di finanza pubblica ma aiuta a conseguire un equilibrio di bilancio), l’eliminazione delle sanzioni a carico del comparto non comporterebbe alcun aggravio sui saldi di finanza pubblica: infatti 20 Province e 2 Città metropolitane hanno determinato uno “sforamento” di 142 milioni, che però sono ampiamente compensati da un “overshooting” di oltre 500 milioni.

ARTICOLO 1

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2. bis: “Per le Province che presentano o ripropongono l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all’articolo 259 comma 1- ter è esteso da cinque a dieci anni.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull’articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E’ per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

ARTICOLO 4

(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis: “All’articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole “31 marzo” sono sostituite dalle parole “30 giugno”. ”

MOTIVAZIONE

L'emendamento interviene a differire dal 31 marzo al 30 giugno il termine entro il quale devono eseguiti i lavori inerenti il piano dei finanziamenti ai sensi del dm 49 del 16 febbraio 2018, sia con riferimento alla programmazione 2018 che a quella 2019/2023.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: “All’articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a prorogare il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al 31.12.2018.

NUOVO TERMINE ANTICENDIO SCUOLE

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: “Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, dettato dal d.m. 26 agosto 1992 e dal d.m. 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

MOTIVAZIONE

L’articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

La disposizione normativa che si propone è finalizzata ad individuare una soluzione concreta al problema della messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici che tenga conto del livello di adeguamento sinora raggiunto nel territorio nazionale e che vada al di là del mero differimento, di anno in anno, del termine di adeguamento, come sino ad oggi operato. Ciò è oggi possibile anche perché gli “interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio” sono stati inseriti, ai fini del finanziamento, tra le priorità indicate dall’art. 1, comma 3, del decreto 3 gennaio 2018 relativo alla programmazione unica triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica.

Nell’emendamento proposto è specificato che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno essere definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento degli edifici e che, in questo ambito, potranno essere definite anche scadenze differenziate per il completamento dei lavori a fasi successive.

PROROGA VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI

ARTICOLO 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: "All'art. 20-bis, c.4, del DL 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con legge n. 45 del 7 aprile 2018, sostituire le parole: "Entro il 31 agosto 2018" con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"

MOTIVAZIONE

Si vuole concedere agli enti locali un tempo congruo per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado situati nelle zone sismiche 1 e 2, anche in considerazione del fatto che le risorse stanziare dal MIUR sono state rese disponibili con Avviso pubblico nel mese di aprile 2018 e gli enti locali hanno presentato domande di accesso ai finanziamenti dal 4 maggio al 5 giugno 2018.